



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 31 ottobre 2024

Materiali da costruzione

Variatione prezzi %
Primi 8 mesi 2024 / 2023

Bitume	+ 7,0
Petrolio	+ 6,5
Rame	+ 5,7
Legname conifera	- 7,0
Ferro/acciaio tondo	-11,8
Pvc	-19,1
Energia elettrica	-20,4
Gas naturale	-24,9

Fonte: ANCE

L'appunto

“Senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse, penso che si potrebbe tornare ad un bonus del 50%, fermo restando che abbandoniamo il meccanismo della cessione del credito/sconto fattura, perché dobbiamo agevolare quelli che vogliono usufruire del bonus sulla prima casa”.

Maurizio Leo – Viceministro dell'Economia e delle Finanze



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

XXV Convegno nazionale ANGAISA Milano, 28 novembre 2024

Strategie di crescita in un mercato instabile

Stanno per essere aperte le iscrizioni online al XXV Convegno nazionale ANGAISA, che si terrà giovedì 28 novembre 2024 a Milano, presso l'Auditorium del Centro Congressi Stella Polare (Rho Fiera, Strada Statale Sempione 28).

La struttura dell'evento prevede anche quest'anno due distinte sessioni, quella della mattina (10.00 – 13.00) e quella del pomeriggio (14.00 – 16.30 circa), intervallate dalla consueta colazione di lavoro.

I desk di registrazione e quelli dedicati al “welcome coffee” – riservati ai congressisti - saranno attivi già dalle ore 09.00, per consentire a chi lo desidera di intrattenersi con colleghi, clienti e fornitori, all'insegna del “networking”.

Il XXV Convegno – “Strategie di crescita in un mercato instabile” – è realizzato in collaborazione con le aziende Soci Sostenitori Bellostà Rubinetterie, Giacomini, Haier, Idea Group, Immergas e Irsap, con la partecipazione di Allianz e Mostra Convegno Expocomfort e il contributo di Blu&Rosso (media partner) e di IdrO LAB (partner tecnologico).

Dopo l'euforia che ha vissuto il mercato nel periodo post-pandemia, con la locomotiva rappresentata da bonus e superbonus edili, il settore sta andando incontro a una brusca frenata, con cali di fatturato generalizzati e prospettive di medio-lungo periodo segnate da grandi incognite.

Il XXV Convegno ANGAISA vuole fare il punto della situazione, fornendo alla platea dei congressisti elementi utili per disegnare le strategie future.

Queste le “coordinate” che verranno prese in considerazione per cercare di tracciare la nuova rotta:

- uno scenario macroeconomico incerto, in cui la disponibilità delle famiglie all'inve-



stimento sul bene casa appare drasticamente ridimensionato;

- un quadro normativo che sembra voler affossare definitivamente quel sistema di incentivi che aveva rilanciato l'edilizia e contribuito, almeno in parte, alla riqualificazione di un parco immobiliare vetusto e inefficiente;
- le prospettive di rilancio del comparto impiantistico che potrebbero concretizzarsi nei prossimi anni, legati agli obiettivi della Direttiva Case Green, ma di cui per ora non è possibile prevedere con precisione il reale orizzonte temporale, né la strategia che vorrà adottare il Governo per sostenere un programma di investimenti di cui non tutte le famiglie italiane potrebbero farsi carico;
- le potenzialità di crescita delle aziende, legate all'accelerazione della trasformazione digitale in atto, con le opportunità (e i rischi) derivanti dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale;

segue a pag.2

continua da pag. 1

- l'importanza di un approccio manageriale che possa garantire all'azienda un assetto stabile, in grado di gestire i cambiamenti in atto, facendo leva sul capitale umano, ovvero le competenze, esperienze e capacità del personale, che rappresentano una delle

risorse più importanti per il successo (e la resilienza) di un'impresa nel lungo periodo. A Laura Chimenti, giornalista conduttrice del TG1 RAI, verrà affidato il compito di coordinare e moderare gli interventi che caratterizzeranno il [programma dei lavori](#).

Tutte le informazioni relative alle modali-

tà di iscrizione e alle agevolazioni riservate ai Soci ANGAISA sono contenute nella comunicazione di sintesi che la Segreteria ANGAISA vi trasmetterà nei prossimi giorni.

Vi aspettiamo al Convegno!

Diritto & Impresa

Ambiente. R.E.N.T.R.I. Pubblicati i modelli di registro cronologico di carico e scarico, apertura dell'ambiente DEMO per "produttori non iscritti" e calendario webinar formativi da Sezioni regionali.

Si informa che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [Decreto 4 aprile 2023, n. 59](#), regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il c.d. R.E.N.T.R.I., lo strumento su cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti

A tal proposito si segnala che sul sito www.rentri.gov.it il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato i modelli di registro cronologico di carico e scarico e di FIR, conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto ministeriale del 4 aprile 2023 n. 59. Restano, invece, fermi i contenuti delle istruzioni per la compilazione dei registri e dei F.I.R. allegati al [decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023](#) e disponibili anch'esse sul sito RENTRI. È stata, inoltre, rilasciata, nella sezione "Ambiente DEMO" del portale RENTRI, l'area "Produttori di rifiuti non iscritti" che consente, ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che sono obbligati ad iscriversi in un momento successivo a quello della prima scadenza (dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025), di:

- registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche;
- emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di validazione e compilazione del formulario;
- scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia).

Infine, nell'area "Servizi per l'interoperabilità" del portale RENTRI sono stati rilasciati nuovi endpoint, tra i quali quello relativo al [Servizio di validazione](#) strutturale dei dati del registro informatico, come previsto dalla modalità operativa

17 "Specifiche tecniche" ed è stata aggiornata la documentazione delle API. Si ricorda, infine, che l'attività formativa organizzata dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo sul territorio proseguirà fino alla fine del mese di novembre.

Commercio. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di agosto 2024, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale agosto 2023 agosto 2024 è pari a 0,8 (75% = 0,6).

La variazione biennale agosto 2022 agosto 2024 è pari a 6,1 (75% = 4,575).

Energia. Guida pratica sul Piano Transizione 5.0.

Si informa che Confcommercio – Imprese per l'Italia ha redatto un [Vademecum sul Piano Transizione 5.0](#), un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia, per favorire la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili (vedi ANGAISA Normative del 07.08.2024 e ANGAISA Informa del 16 settembre e del 1° ottobre). L'agevolazione si applica al costo di acquisto dei beni oggetto di investimento nonché alle attività di formazione collegate. L'investimento si inserisce nell'ambito di progetti di innovazione che hanno l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 6,3 miliardi di euro. L'ultima sezione del Vademecum identifica i link utili agli approfondimenti del caso, rinviando alle norme di legge e ai provvedimenti attuativi.

Fisco. Superbonus. Disposizioni attuative per l'invio dati 2024 e 2025.

Come noto, i soggetti aventi accesso alle agevolazioni per gli interventi di efficientamento

energetico/ miglioramento del rischio sismico agevolabili tramite il cd. "Superbonus 110%" sono chiamati a fornire a ENEA, ovvero al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, informazioni integrative, rispetto a quelle già prescritte dalla normativa vigente, riguardanti dati catastali e spese sostenute (art. 3, D.L. n. 39/2024, convertito dalla L. n. 67/2024). Sul sito del Governo in data 26 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024, contenente le disposizioni attuative della suddetta norma. L'adempimento è stato introdotto per acquisire i dati necessari al monitoraggio della spesa dei lavori realizzati. Di seguito si illustrano le disposizioni contenute nel provvedimento del Consiglio dei Ministri.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al nuovo adempimento i soggetti che:

- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o la domanda per l'acquisizione del titolo necessario alla demolizione e la ricostruzione degli edifici e che a tale data non hanno ancora finito i lavori;
- hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o la domanda per l'acquisizione del titolo necessario alla demolizione e ricostruzione, a partire dal 1° gennaio 2024.

Dati da comunicare

I soggetti che effettuano spese per interventi di efficientamento energetico sono tenuti a trasmettere all'Enea le informazioni relative all'intervento agevolato, cioè:

- i dati catastali dell'immobile;
- l'ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- l'ammontare delle spese che si prevede di effettuare successivamente a tale data e fino a tutto il 2025;
- le percentuali di detrazioni spettanti.

Soggetti tenuti alla trasmissione

Per gli interventi energetici la trasmissione dovrà essere effettuata tramite i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni. Per gli interventi antisismici l'invio dovrà essere effettuato dai professionisti

incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

Scadenza e modalità dell'invio

Per gli interventi di riqualificazione energetica le nuove informazioni costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA. Per gli interventi antisismici le informazioni sono trasmesse al PNCS entro il 31 ottobre 2024 quando riguardano SAL approvati entro il 1° ottobre 2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi. Le modalità di invio sono descritte nelle linee guida contenute nel provvedimento in esame, dedicate appositamente alla trasmissione delle spese energetiche e alla trasmissione delle spese antisismiche.

Disciplina sanzionatoria

Per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024, la mancata osservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro. Per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, la mancata osservanza comporta addirittura la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Giurisprudenza. L'esecuzione esattoriale inizia con il pignoramento: la cartella di pagamento non ha efficacia esecutiva.

L'art. 50, co. 1, D. lgs. n. 159/2011 dispone la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte dei concessionari di riscossione pubblica in caso di sequestro di aziende o partecipazioni societarie. Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione aveva impugnato una cartella di pagamento eccependo che le quote sociali e il patrimonio aziendale erano sotto sequestro e poi confiscati. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari, in forza della norma sopra citata, dovevano essere sospesi. Secondo la Riscossione la norma non poteva essere applicata al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento non costituiva un atto della procedura esecutiva e, pertanto, rimaneva fuori dall'applicazione del citato art. 50. Nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento. La cartella contiene sia l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione sia l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. La cartella di pagamento, che riveste sia la natura di atto con il quale viene notificato il titolo esecutivo sia di atto assimilabile al precetto, è atto privo di efficacia esecutiva. Solo

con l'atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. inizia l'esecuzione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario ([Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5637/2024](#)).

Lavoro. Disponibile sul sito INL il "Servizio per l'istanza della Patente a punti".

Si fa seguito a quanto già inviato con nostra precedente comunicazione (ANGAISA Normative del 27.09.2024 "Obbligo patente a crediti nell'edilizia") per ricordare che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l'Ispettorato del lavoro ha reso disponibile sul proprio Portale dei servizi il "Servizio per l'istanza della Patente a Crediti". Si rammenta che la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione dell'opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti. Tuttavia, come chiaramente evidenziato nella [circolare INL n. 4/2024](#), la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il Servizio online di cui sopra. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. È pertanto auspicabile che gli operatori procedano per tempo a formulare l'istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre.

Lavoro. Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 10 ottobre 2024.

Con la [Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito al bonus di 100 euro da corrispondere una tantum, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus).

1. Presupposti soggettivi e oggettivi

Il bonus, ricorda l'Agenzia delle Entrate, è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato). A tal fine, viene chiarito che deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della

quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva; inoltre, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;

- b) abbiano un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
 - fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
- c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.
- d) Considerato il chiaro riferimento al solo articolo 49 del TUIR - che definisce, quali redditi di lavoro dipendente, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri - l'Agenzia chiarisce che non possono beneficiare del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR.

La Circolare precisa, infine, che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

2. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

La Circolare precisa che il bonus è riconosciuto dal sostituto d'imposta - di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - su richiesta del lavoratore dipendente, unitamente alla tredicesima mensilità. A tal fine, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il beneficiario deve attestare, per iscritto, di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, nonché la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame. Al riguardo, viene evidenziato che, se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la dichiarazione sostitutiva in parola all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, unitamente alle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine

continua da pag.3

del corretto calcolo del quantum spettante. Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare, nella dichiarazione sostitutiva, anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. Successivamente alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. La Circolare chiarisce, inoltre, che dopo l'erogazione del bonus, il sostituto d'imposta verifica - in sede di conguaglio - la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo. Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno

2025. Analogamente, l'Agenzia ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali. Qualora, infine, il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Lavoro. Rimborso di 10mila euro per le imprese che ospitano stagisti per sei mesi.

Il [Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale](#), in collaborazione con Invitalia, ha avviato un progetto, denominato "Rete", in favore delle giovani generazioni. L'iniziativa si traduce in un sostegno economico per le aziende che decidono di ospitare per un periodo di sei mesi, fino a un massimo di tre stagisti, diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il progetto prevede l'erogazione, al termine del tirocinio, di un voucher di € 10.000,00 (diecimila/00) al lordo delle ritenute di legge, a copertura dell'indennità di partecipazione da corrispondere a ciascun stagista per uno stage della durata di 6 mesi. In fase di presentazione della domanda le imprese possono decidere di co-finanziare lo stage. L'importo del co-finanziamento determina, per l'impresa che lo indica, una priorità nell'assegnazione delle risorse alle esperienze di stage. Attraverso la manifestazione di interesse per le imprese (Manifestazione imprese) sono:

e) individuate le società di diritto italiano, con codice fiscale e partita IVA italiani, disponibili

li a ospitare fino a un massimo di n. 3 stagisti; f) identificate le esperienze di stage finanziabili con il contributo o "voucher".

Successivamente, Invitalia pubblicherà una seconda manifestazione di interesse per i giovani stagisti (Manifestazione giovani), rivolta a diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni al momento della presentazione della candidatura alla suddetta manifestazione, finalizzata alla raccolta delle candidature specificamente riferite alle esperienze di stage di cui al precedente punto b. Una volta concluso il processo di selezione dei candidati e attivato il tirocinio, questi ultimi potranno beneficiare dell'assegnazione di un voucher di importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00), che sarà erogato loro dall'impresa ospitante, ripartito in 6 (sei) mensilità. Le società selezionate, infatti, devono corrispondere a ciascun giovane stagista una indennità di partecipazione di importo complessivo almeno pari al valore del voucher predetto e potranno, successivamente alla conclusione dello stage, richiederne il rimborso a Invitalia. L'iniziativa in oggetto dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per n. 1.000 (mille) voucher e prevede un criterio di ripartizione delle risorse tale per cui almeno il 50% delle stesse è assegnato alle esperienze di stage all'estero, se presenti. Le imprese interessate potranno presentare la domanda con la manifestazione di interesse sulla piattaforma online dedicata fino alle ore 17.00 dell'8 novembre 2024. Ogni società può presentare una sola domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. Tutte le richieste inviate entro tale data saranno valutate, senza considerare l'ordine di arrivo.

Per tutti i dettagli vedi il seguente link: <https://rete.giovani2030.it/gli-stage/candidatura-imprese>.

Partner

Accordo-quadro ANGAISA/
Ecoped – Ridomus.



Ricordiamo che è operativo l'accordo-quadro con ECO PED - RIDOMUS, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati dai consorzi. I Consorzi ECO PED e RIDOMUS fanno parte del Sistema SAFE, Hub Italiano dei Consorzi per le Economie Circolari, insieme Ecopower, Consorzio nazionale per la gestione di accumulatori esausti e PneuLife,

Consorzio che garantisce il ritiro dei PFU (pneumatici fuori uso) su tutto il territorio nazionale. ECO PED è il Consorzio Nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), pile, accumulatori (Ri.P.A.) e attrezzature sportive e tempo libero; RIDOMUS è il Consorzio dedicato alla gestione dei climatizzatori domestici e industriali a fine vita. Nati nel 2006 per volontà di un numeroso gruppo di produttori, hanno come obiettivo la corretta gestione dei RAEE domestici e professionali attraverso un collaudato sistema di raccolta presso centri di raccolta comunali, distributori di AEE e utilizzatori professionali di AEE. Il sistema dei Consorzi ECO PED e

RIDOMUS attraverso il servizio denominato "Easy-RAEE" può offrire a tutte le aziende distributrici associate ad ANGAISA la gestione completa degli aspetti burocratici legati ai diversi adempimenti previsti dalla normativa vigente, garantendo la raccolta dei RAEE ritirati presso i loro punti vendita ed il loro successivo trattamento presso gli impianti accreditati per la gestione dei RAEE.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaisa.it \(Area Soci/ Convenzioni\)](#).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).